

REGOLAMENTO DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
 PUBBLICHE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO SIANO
 ESSI A SUOLO, SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO.

I N D I C E

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA (art. 38 DLGS)
- Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ex art. 39 DLGS n. 507)
- Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (art. 43 DLGS 507)
- Art. 5 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI (ex art. 42 DLGS n. 507)
- Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE (art. 42 DLGS)
- Art. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA (art. 42 DLGS 507)

CAPO II DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE DALL'ART.5

- Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (art. 44 DLGS 507)
- Art. 9 - OCCUPAZIONI CON TENDE (art. 44 DLGS 507 comma 2°)
- Art. 10 - PASSI CARRABILI (art. 44 DLGS 507 commi da 3 a 11)
- Art. 11 - OCCUPAZIONE CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO (art. 44 DLGS 507 comma 12)
- Art. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO - DISCIPLINA (art. 46 DLGS 507)
- Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO (art. 47 DLGS 507)
- Art. 14 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO A CARATTERE TEMPORANEO (art. 47 DLGS 507 comma 4)
- Art. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA (art. 48 DLGS 507)
- Art. 16 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

CAPO III DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART. 5

- Art. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (art. 45 DLGS 507)
- Art. 18 - OCCUPAZIONE CON TENDE (art.45 DLGS 507 comma 3)
- Art. 19 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art.1 p.c. 3 DLGS 566/93)
- Art. 20 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI (DLGS 566/93)
- Art. 21 - AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art.45 DLGS 507 comma 6)
- Art. 22 - MANIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI
- Art. 23 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI (art.45 DLGS 507 comma 8)
- Art. 24 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

- Art. 25 - OCCUPAZIONI ANNO 1994 (art.1 f DLGS 566/93)
- Art. 26 - ESENZIONI DALLA TASSA (art. 49 DLGS 507)
- Art. 27 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 50 DLGS 507)
- Art. 28 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 50 DLGS 507)
- Art. 29 - MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA(art.50 DLGS 507)
- Art. 30 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA
- Art. 31 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO (art. 52 DLGS 507)
- Art. 32 - SANZIONI (art. 53 DLGS 507)
- Art. 33 - MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
- Art. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- Art. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 36 - NORME ABROGATE (art. 55 DLGS 507)
- Art. 37 - NORME FINALI

REGOLAMENTO DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO SIANO
ESSI A SUOLO, SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto in conformità all'art. 40 del DLGS del 15.11.1993 ed intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti previsti DLGS del 15.11.1993 n. 507 pubblicato sul supplemento G.U. del 9.12.1993 e successive modificazioni di cui al DLGS n. 566 del 28.12.1993.

Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA (art. 38 DLGS)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Recoaro Terme.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La popolazione del Comune risulta, in base ai dati ufficiali, essere inferiore alle 10.000 unità per cui, le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato di Recoaro Terme non sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune ed a quelle del demanio statale.

Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ex art. 39 DLGS n. 507)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (art. 43 DLGS 507)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il comune di Recoaro Terme, ha una popolazione residente di 7.488 abitanti

risultante dal censimento dell'anno 1991 e appartiene alla classe 5[^].

Art. 5 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI (ex art. 42 DLGS n. 507)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE (art. 42 DLGS)

Con atto deliberativo n. del il Consiglio Comunale ha determinato che il territorio del Comune sia suddiviso nelle categorie sotto riportate comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA (art. 42 DLGS 507)

La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art. 6 ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art. 6 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

La tassa è determinata nelle misure massime e minime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di benzina, tabacchi ecc. tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Il comune con apposito atto deliberativo adotterà entro il 31.10 di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal DLGS 507, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

CAPO II DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE DALL'ART.5

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (art. 44 DLGS 507)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui sopra viene ridotta al 30%.

Art. 9 - OCCUPAZIONI CON TENDE (art. 44 DLGS 507 comma 2^)

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal precedente art. 8 è ridotta al 30%.

Art. 10 - PASSI CARRABILI (art. 44 DLGS 507 commi da 3 a 11)

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Tali manufatti sono esclusi dall'ambito di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.1997, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 63 - lettera a) della Legge n. 549 del 28.12.1995.

Art. 11 - OCCUPAZIONE CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO (art. 44 DLGS 507 comma 12)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la

tassa di cui all'art. 8 va commisurata alla superficie deisingoli posti assegnati.

Art. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO -
DISCIPLINA (art. 46 DLGS 507)

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL
SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (art. 47 DLGS 507)

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tariffa è determinata a km lineare o frazione di esso.

Il comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 14 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE
TEMPORANEO (art. 47 DLGS 507 comma 4)

Per le occupazioni di cui al precedente art. 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", è determinata e applicata in misura forfettaria come segue:

a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni.

Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare, la tariffa di cui al comma precedente, è aumentata del 50%.

Qualora le occupazioni di cui al presente articolo sia di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni aumento del 30%;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni aumento del 50%;
- 3) occupazioni di durata maggiore aumento del 100%.

Art. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA (art. 48 DLGS 507)

Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTI e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 16 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti fissati.

CAPO III DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART.5

Art. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE (art. 45 DLGS 507)

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così determinati in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

1^ categoria lire 2.000 al mq. al giorno

2^ categoria lire 1.500 al mq. al giorno

viene altresì determinato, sempre per le occupazioni temporanee, una tariffa ad ore determinata in rapporto alla tariffa giornaliera suddivisa in dodicesimi.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (DLGS 566/93).

Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa di cui al comma precedente viene ridotta al 50%.

Art. 18 - OCCUPAZIONE CON TENDE (art.45 DLGS 507 comma 3)

Per le occupazioni con tende o simili la tariffa di cui all'art. 17 è ridotta al 30% ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 19 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI
(art.1p.c. 3 DLGS 566/93)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono aumentate del 50%.

Art. 20 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI
AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI (DLGS
566/93)

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee previste dal precedente articolo 12 (occupazione di suolo e sottosuolo).

Le tariffe per occupazioni conseguenti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

Art. 21 - AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art.45 DLGS 507 comma 6)

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30%.

Art. 22 - MANIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI

Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-socio-culturali organizzate da associazioni senza scopo di lucro e quelle patrocinate da Enti pubblici sono esentate dalla tassa.

Art. 23 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI
(art.45 DLGS 507 comma 8)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in tal caso, al fine del computo annuale, si considerano per quanto riferite ai mercati 52 presenze annuali.

Art. 24 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Art. 25 - OCCUPAZIONI ANNO 1994 (art.1 f DLGS 566/93)

Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli precedenti effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al comune di Recoaro Terme è quella dovuta per l'anno 1993, aumentata del 50%.

Art. 26 - ESENZIONI DALLA TASSA (art. 49 DLGS 507)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e dal Comune, da Consorzi fra Comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera C, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22.12.1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle

che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

Art. 27 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 50 DLGS 507)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di maggio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 29.

Per le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di maggio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 28 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI

TEMPORANEE (art. 50 DLGS 507)

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto (art. 50 comma 5 DLGS 507).

Art. 29 - MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA (art. 50 DLGS 507)

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 30 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli od inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

La revoca di concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

Art. 31 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO (art. 52 DLGS 507)

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione se tale forma è ritenuta più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

L'appaltatore dovrà essere iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 32 del DLGS del 15.11.1993.

Art. 32 - SANZIONI (art. 53 DLGS 507)

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva denuncia della presentazione e per il tardivo versamento effettuati nei 30 giorni successivi alla data di

scadenza stabilita nel precedente art. 27 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 33 - MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del Codice della strada.

Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Chi intende sottrarre aree e spazi pubblici alla pubblica utilità deve rivolgere istanza in bollo al sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia e urbanistica, allegare progetto.

Il richiedente dovrà, comunque, sottostare a tutti i vincoli che l'amministrazione richiederà pena la revoca della concessione stessa.

La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte nè in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

Art. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione:

nel caso di presenza del mercato, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica o normative di Legge.

Art. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Qualora il Comune effettuasse il servizio in forma diretta designerà un funzionario cui saranno attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune, nel caso, comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano in toto al concessionario.

Art. 36 - NORME ABROGATE (art. 55 DLGS 507)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 55 DLGS 507 del 15.11.93 pubblicato sul supplemento G.U. del 9.12.1993 si intendono abrogati:

- a) gli artt. dal 192 al 200 del TUFL n. 1175 del 14.9.34 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente regolamento;
- b) le disposizioni di cui all'art. 39 della legge n. 703 del 2.7.1952 e successive modificazioni;
- c) l'articolo unico della legge 8.3.58 n.177;
- d) l'articolo unico della legge 26.7.61 n. 711;
- e) l'articolo 6 della legge n. 209 del 18.4.62;
- f) le disposizioni di cui al Decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno del 26.2.33, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24.4.33, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme contenute nel citato DLGS 507.

Art. 37 - NORME FINALI

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste nel DLGS del 15.11.93 n. 507 pubblicato sul supplemento della G.U. del 9.12.1993 e successive modificazioni.

Il presente regolamento entrerà in vigore ottenute le approvazioni superiori.

In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art. 57 del richiamato DLGS.